



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Milazzo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al

promossa da:

FRANCO ed elettivamente domiciliato in

rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI

ATTRICE

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. partita iva [redacted], rappresentato e difeso dall'avv.
ed elettivamente domiciliato in

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale del 30.6.2016

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, co. 17, L. 69/09)

Premesso in punto di fatto che:

- la società attrice ha convenuto in giudizio la Intesa Sanpaolo s.p.a.,(ex Banca Commerciale Italiana SpA nella cui filiale di Catania aveva acceso un rapporto di conto corrente bancario, identificato al n° [redacted] estinto il 25.02.1997) innanzi al Tribunale di Caltagirone, ex sezione distaccata di [redacted] al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore a quello legale



,dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto, per spese di chiusura periodica del conto e per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari ad euro 15.130,05;

- costituitasi la banca convenuta ha eccepito preliminarmente la incompetenza territoriale del giudice adito e la prescrizione del diritto vantato nonché la decadenza ad impugnare gli estratti conto nonché e nel merito ha contestato la fondatezza delle domande alla luce del contratto di c/c prodotto in atti;
- la causa è stata istruita mercè consulenza contabile conferita con ordinanza del 10.12.2013 avente ad oggetto il seguente mandato: *“Ritenuta la necessità, al fine di determinare il rapporto credito debito tra le parti in causa relativamente al contratto di conto corrente di nominare un CTU cui porre i seguenti quesiti:*

1) previo esame della documentazione già in atti, rideterminare il saldo relativo al conto corrente intrattenuto tra le parti ricostruendone i movimenti ricavabili dagli estratti conto esibiti e/o dall'ulteriore documentazione eventualmente utilizzata in presenza dei presupposti di cui all'art.198, secondo comma, c.p.c., dalla data di accensione fino alla data di chiusura dello stesso, tenendo conto:

1a) delle singole operazioni su di essi contabilizzate;

1b) del tasso di interesse concretamente applicato per la intera durata del rapporto solo se le corrispondenti pattuizioni e/o variazioni risultino da specifici atti scritti sottoscritti dal correntista (e in ogni caso non applicando le clausole di rinvio agli interessi “uso piazza”),applicando, in mancanza e per i corrispondenti periodi, il tasso legale, quello legale sostitutivo di cui all'art. 5 della legge n.154/1992 (dalla data di entrata in vigore di quest'ultima e fino al 31.12.1993) e, successivamente, quello di cui all'art.117, settimo comma, TUB;

1c) nell'ipotesi di fissazione convenzionale, per il periodo successivo al 1996, di tasso di interesse superiore a quello indicato periodicamente a partire dalla prima rilevazione trimestrale ex l. 108/96, degli interessi derivanti dall'applicazione dei quelli interessi convenzionali al livello dei tassi soglia di volta in volta individuati con D.M. del Ministero del Tesoro ai sensi della l. 108/96.

1d) delle spese e competenze del conto nonché commissioni applicate se le corrispondenti pattuizioni e/o variazioni risultino da specifici atti scritti sottoscritti dal correntista, escludendone, in ogni caso, la loro capitalizzazione trimestrale;

1e) dei giorni valuta, così come indicati nei citati estratti conto, per le eventuali operazioni di versamento di danaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca ed assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento; diversamente, per quanto riguarda le



eventuali operazioni di accredito di assegni tratti su altre banche, di assegni circolari emessi da altri istituti, o comunque per altre forme di accredito, dei giorni valuta stabiliti dalla banca convenuta se corrispondenti ai relativi e provati (in base alla documentazione in atti) accordi intervenuti tra le parti; in mancanza determinando come giorno valuta quello stesso dell'operazione;

1f) non applicando il criterio previsto dall'art.1194 c.c.;

2) provveda, inoltre, nella suddetta rideterminazione ad escludere ogni capitalizzazione degli eventuali interessi debitori fino al 30.06.2000 ed utilizzando, invece, per la capitalizzazione di quelli passivi, successivi a tale data, il medesimo criterio temporale utilizzato dalla Banca per l'accredito di quelli attivi solo se tale capitalizzazione risulti da specifici atti scritti sottoscritti dal correntista;

3) specifici, infine, le somme percepite fino al 30.06.2000 dalla Banca, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi relativi al medesimo conto corrente, nonché l'importo complessivi e per singoli anni delle CMS, redigendone per entrambe le voci, un analitico calcolo.

4) consideri anche il differente valore da ascrivere alle rimesse solutorie rispetto a quelle ripristinatorie, secondo il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite del 2.12.2010 n.24418, secondo cui "se, dopo, la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale su cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati";

- l'ausiliario nominato dott.ssa Anna Barresi preso atto dell'impossibilità di rispondere ad alcuni punti del quesito sulla base della documentazione prodotta in atti, ha presentato istanza di sospensione delle operazioni di consulenza a seguito della quale il precedente g.i. concedeva l'autorizzazione a sospendere le operazioni peritali e convocava le parti alla già fissata udienza del 6 novembre 2014 per adottare i provvedimenti più opportuni;

- all'udienza del 6 novembre 2014, il giudice, sentite le parti, autorizzava "il CTU a portare a termine l'incarico conferitole con ordinanza del 10.12.2013 nei limiti in cui ciò sia possibile, alla luce della documentazione in atti prodotta dalle parti entro i limiti previsti per le preclusioni istruttorie" e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

- all'udienza del 30 giugno 2016, la prima dinanzi a questo giudice, la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c.



Preliminarmente, così come già statuito dal precedente g.i. con ordinanza del 10.12.2013, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni spiegate dalla banca, sulle quali ha insistito anche in sede di comparsa conclusionale, in quanto proposte tardivamente atteso che la convenuta si è costituita direttamente in sede di prima udienza di comparizione tenutasi il 4.3.2008 e pertanto oltre i termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 166 e 167 c.p.c.

Nel merito si osserva che il contratto di conto corrente bancario per cui è causa ed identificato al risulta regolato dalle condizioni pattuite nella lettera contratto del 15.11.1989 e prodotta dalla banca convenuta in seno alla comparsa di costituzione.

TASSO D'INTERESSI

L'art. 7 del contratto stipulato tra le parti prevedeva che “ *gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso si intendono determinati alle condizioni praticamente usualmente dalle banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura*”.

Tale previsione va considerata nulla in ragione dell'assoluta indeterminatezza del tasso di interesse. In proposito, ritiene questo giudice condivisibile l'orientamento ormai consolidato espresso dalla Corte regolatrice (cfr. Cass. civ. sez. I, 23 settembre 2002 n. 13823; Cass. civ. sez. I, 28 marzo 2002 n. 4490, in Giust. civ. 2002, I, 1857; Cass. civ. sez. I, 1 febbraio 2002 n. 1287, in Foro it. 2002, I, 1411; Cass. civ. sez. III, 18 aprile 2001 n. 5675; Cass. civ. sez. III, 15 novembre 2000 n. 15024, in Giust. civ. 2001, I, 689; Cass. civ. sez. I, 19 luglio 2000 n. 9465, in Foro it. 2001, I, 155; Cass. civ. sez. I, 23 giugno 1998 n. 6247; Cass. civ. sez. I, 11 maggio 1998 n. 4735, in BBTC 2000, II, 110; Cass. civ. sez. I, 8 maggio 1998 n. 4696; Cass. civ. sez. I, 10 novembre 1997 n. 11042; Cass. civ. sez. I, 29 novembre 1996 n. 10657) in virtù del quale, il requisito della determinatezza del saggio può essere soddisfatto anche *per relationem* ma attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, e non attraverso un mero riferimento alle condizioni usualmente praticate sulla piazza ed in assenza pertanto di una precisa determinazione numerica del saggio di interessi contrattualmente adottato.

CAPITALIZZAZIONE

In ordine alla problematica della c.d. capitalizzazione degli interessi è stata al centro di un deciso (ed ormai noto) *revirement* della giurisprudenza della Suprema Corte.

La Corte di legittimità che per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283 c.c., l'anatocismo nei



rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 1998 n. 12675 e Cass. civ. sez. I, 17 aprile 1997 n. 3296).

Negli ultimi anni, con un orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass. civ. sez. I, 23 marzo 1999 n. 2374, in Foro it. 1999, I, 1153) e rapidamente consolidatosi (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096, in Giust. civ. 1999, I, 1585; Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507, in Corr. giur. 1999, 1485, nonché, da ultimo, Cass. civ. sez. I, 20 agosto 2003 n. 12222; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2002 n. 8442, in Giust. civ. 2002, I, 2109; Cass., s.u., 21095/04), nel rivisitare l'argomento che occupa, la S.C. ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.

Sul punto, è condivisibile l'iter argomentativo sposato dalla Corte di legittimità nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontrovertita affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a negare che “le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine”, concretandosi le stesse in mere prassi negoziali “cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto obiettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste *l'opinio iuris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”.

Può così conclusivamente ritenersi che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella



annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis" (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096 cit., in motivazione).

Alla luce di tale consolidato orientamento va ritenuta nulla ex art. 1419 c.c. la clausola inserita nelle condizioni economiche del contratto relativa alla capitalizzazione, in quanto viola il disposto di cui all'art. 1283 c.c. trattandosi di uso negoziale e non normativo.

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

In merito alla commissione di massimo scoperto, parte attrice lamenta la nullità della medesima, per mancanza di pattuizione espressa. La censura è meritevole di accoglimento.

La commissione in parola, definita dalla Banca d'Italia quale corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma, e dalla giurisprudenza di legittimità come <<remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma>> (Cass. 870/2006), non rappresenta un elemento naturale del contratto di conto corrente ma deve costituire oggetto di pattuizione espressa.

Le clausole che la prevedono debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod. civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.

Nel caso di specie dal contratto prodotto non risulta che la commissione sia stata oggetto di previsione contrattuale tra le parti e pertanto le somme percepite a tale titolo andranno restituite al correntista.

RIPETIZIONE DI INDEBITO

La domanda di ripetizione di indebitto merita parziale accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.

La società attrice ha allegato in citazione la seguente documentazione:

- a) riassunti scalari del conto corrente oggetto in esame, relativo al quarto trimestre del 1989 e al periodo temporale che va dal primo trimestre del 1990 al secondo trimestre del 1996, con l'esclusione del terzo trimestre del 1990 e del 1993;



b) estratti conto per capitali relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1997.

Sulla base di tale documentazione l'ausiliario nominato nella sua relazione ha evidenziato che la mancanza degli estratti conto ha reso oggettivamente impossibile l'espletamento dei punti 1,2, e 4 del mandato (*“Ebbene la documentazione in atti è inadeguata a dare svolgimento al suddetto punto, in quanto nei riassunti scalari compare la sequenza dei saldi ottenuta raggruppando giorno per giorno le operazioni con eguale valuta. Non essendo possibile individuare i singoli movimenti bancari che in quella giornata hanno determinato il saldo finale; quindi, non si è in grado di stabilire quali sono i movimenti in accredito e quelli in addebito che hanno contribuito a determinare il saldo finale; né tantomeno sono conoscibili quelle rimesse che vanno a coprire prima gli interessi maturati e poi il capitale: tutte informazioni riscontrabili **solo ed esclusivamente** attraverso la consultazione degli estratti conto per capitali.*)

In relazione al quesito n.3 del mandato l'ausiliario *“con l'ausilio dei prospetti di calcolo per il conteggio delle competenze che sono integranti dei riassunti scalari è stato in grado di poter rispondere al quesito in essere”* accertando che gli interessi percepiti dalla Banca dal 1989 al 1997 (vedi prospetto conclusivo della relazione) a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono pari ad euro 12.208,08 mentre quelli percepiti a titolo di c.m.s. nello stesso periodo sono pari ad euro 271,86.

Pertanto alla luce dei risultati indicati nella consulenza tecnica svolta in conformità al mandato conferito e rispondente ai corretti parametri della scienza contabile, la banca convenuta è tenuta a restituire alla società attrice la somma di euro 12.479,94 oltre interessi legali a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ed in ossequio ai parametri fissati nel d.m. avendo il procuratore di parte attrice esaurito la propria attività difensiva sotto il vigore del suddetto decreto.

Le spese della c.t.u. che si liquidano come da separato decreto e sono poste definitivamente a carico della banca convenuta.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la nullità del comma n. 3 dell'art. 7 del contratto di c/c ordinario
- condanna la banca convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma pari ad euro 12.479,94 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al momento del pagamento;



- condanna altresì la banca convenuta a rimborsare alla società attrice le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e che si liquidano in € 178,00 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. contabile a carico della banca convenuta.

Caltagirone, 05/12/2016

Il Giudice
dott. ssa Elisa Milazzo

